CONFINDUSTRIA
Alto Milanese

Crisi russo-ucraina - Nuove sanzioni imposte dall'UE alla Bielorussia

Circolare 630 del 14/07/2024 - Internazionalizzazione

In considerazione del coinvolgimento del regime nella guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, **il Consiglio UE** ha adottato lo scorso 29 giugno 2024 il **Regolamento (UE) 2024/1865,** che introduce **nuove misure restrittive** nei confronti dell'**economia bielorussa**. Queste rispecchiano alcuni dei provvedimenti già in vigore contro la Russia, per affrontare così il problema dell'**elusione** derivante dall'**elevato grado di integrazione** esistente tra l'economia russa e quella bielorussa. Le misure interessano diversi settori e sono illustrate di seguito.

Commercio

Le precedenti restrizioni sono state ampliate, in particolare:

- esteso il **divieto di esportazione di beni e tecnologie a duplice uso/avanzate;**
- introdotte ulteriori **restrizioni all'esportazione di beni che potrebbero contribuire al potenziamento delle capacità industriali bielorusse**;
- introdotte **ulteriori restrizioni alle esportazioni** in Bielorussia **di beni** e tecnologie **per la navigazione marittima e di beni di lusso**;
- **vietata l'importazione** diretta o indiretta, l'acquisto o il trasferimento **di oro** e **diamanti** dalla Bielorussia, nonché di **elio**, **carbone** e **prodotti minerali,** compreso il **petrolio greggio**;
- **vietata l'esportazione di beni e tecnologie** adatti all'uso nella **raffinazione del petrolio** e nella **liquefazione del gas naturale**.

Servizi

Viene **vietata la fornitura di determinati servizi** alla Bielorussia, al suo governo, agli enti pubblici, alle società o alle agenzie e a qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per conto o sotto la loro direzione. Nello specifico i divieti riguardano servizi di:

- contabilità, revisione contabile, compresa la revisione legale dei conti, consulenza fiscale, aziendale, gestionale e di pubbliche relazioni;
- architettura e ingegneria, nonché informatica e legale;
- pubblicità, ricerche di mercato e sondaggi di opinione, test di prodotto, ispezione tecnica.

Trasporti

È stato ampliato il divieto di trasporto di merci su strada, nel territorio dell'UE, da parte di rimorchi e semirimorchi immatricolati in Bielorussia, anche se trasportati da autocarri immatricolati fuori dalla Bielorussia.

Per ridurre al minimo il rischio di elusione, agli operatori dell'UE che sono di **proprietà** per almeno il **25%** di una persona fisica o giuridica **bielorussa** viene vietata la trasformazione in impresa di trasporto su strada o di trasportare merci su strada nell'Unione, anche in transito.

Norme antielusione

Gli esportatori dell'UE devono inserire nei loro futuri contratti la cosiddetta "**clausola no-Belarus**", attraverso la quale viene vietata contrattualmente la riesportazione verso la Bielorussia o la riesportazione per uso in Bielorussia di beni e tecnologie sensibili, beni da campo di battaglia, armi da fuoco e munizioni. Per ridurre al minimo il rischio di elusione, è **vietato il transito** sul territorio bielorusso di:

- beni e tecnologie a duplice uso;
- beni e tecnologie che potrebbero contribuire al potenziamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza;
- beni che potrebbero contribuire al potenziamento delle capacità industriali bielorusse;
- beni e tecnologie da utilizzare nell'industria aeronautica o spaziale;
- armi;

esportati dall'UE.

Gli operatori dell'UE che vendono **beni** da campo di **battaglia** a **Paesi terzi** dovranno implementare **meccanismi di due diligence** in grado di identificare e valutare i rischi di riesportazione verso la Russia e di mitigarli.

Infine, le **società madri dell'UE** saranno tenute a fare del loro meglio per garantire che le loro **filiali di Paesi terzi** non prendano parte ad alcuna attività che possa portare a uno dei risultati che le sanzioni intendono prevenire.

Protezione degli operatori dell'UE

Vengono introdotte misure che consentono agli operatori dell'UE di chiedere un **risarcimento** per i **danni** causati da persone e società bielorusse a causa dell'**applicazione** delle **sanzioni** e dell'espropriazione, a condizione che il cittadino o la società dello Stato membro interessato non abbia un accesso effettivo ai mezzi di ricorso, ad esempio in base al relativo trattato bilaterale sugli investimenti.

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221).

Fonte: https://www.confindustria-am.it/servizi/internazionalizzazione/circolari/crisi-russo-ucraina-nuove-sanzioni-imposte-dallue-alla-bielorussia